

I REGOLAMENTI DEI COLLEGI ARBITRALI NEL CALCIO

di *Matteo Sperduti**

SOMMARIO: Introduzione – 1. L'arbitrato nel lavoro sportivo: struttura, procedura ed effetti dell'arbitrato nel rapporto tra le parti – 2. Collegi Arbitrali nell'ambito della FIGC – 3. Il regolamento del Collegio Arbitrale previsto nel nuovo Accordo Collettivo AIC–LNPA–FIGC: struttura, competenze, sede e lodi – 4. Il regolamento del Collegio Arbitrale previsto nel nuovo Accordo Collettivo AIC–LNPA–FIGC: struttura, competenze, sede e lodi – 5. Brevi cenni al regolamento del Collegio Arbitrale previsto nell'Accordo Collettivo AIC–LNPA–FIGC – Conclusioni – Bibliografia

Introduzione

La definizione di Collegio Arbitrale è molto specifica ed indica gli organi istituiti presso le Leghe o le Federazioni Sportive Nazionali che svolgono funzione giurisdizionale e che sono previsti negli Statuti Federali, negli Accordi Collettivi di categoria e nei singoli contratti di prestazione sportiva.¹

Ad essi viene demandata la risoluzione delle controversie che insorgono tra società (in qualità di datore di lavoro) e gli sportivi propri tesserati (in qualità di lavoratori) aventi ad oggetto, espressamente, alcuni aspetti rilevanti del rapporto di lavoro sportivo: interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto di lavoro nonché l'insieme delle vicende che riguardano il rapporto tra le parti stesse.

Le formalità ed i termini procedurali sono disciplinati attraverso il c.d. Regolamento di funzionamento *ad hoc* e le decisioni che vengono emesse dal Collegio Arbitrale, quale organismo delegato dai contraenti ai fini decisorii della

* Dottore in Giurisprudenza, Praticante Avvocato abilitato presso il Foro di Latina - Diritto Penale; Fiduciario AIC e Direttore Generale – Area Legale del Dipartimento AIC Settore Dilettanti di Roma; Docente Scuola dello Sport del Coni-Regione Lazio, Corsi di formazione aventi ad oggetto la materia del diritto sportivo; Organizzatore eventi con Federcalcio; Organizzatore convegni tutela sanitaria del calciatore e degli sportivi; Assistente cattedra di Procedura Penale presso Università E-Campus di Roma; E-mail: matteosperduti@libero.it.

¹ M. GRASSANI, *Dizionario giuridico dello Sport dalla A alla Z*, Bradipo Libri, Torino, 2008, 99.

materia sportiva, sono immediatamente esecutive e non impugnabili in ragione del preventivo impegno assunto dalle parti stesse al momento dell'adesione alla Federazione di appartenenza. Tali provvedimenti prendono il nome di lodi e sono protetti dal «vincolo di giustizia», che nello Statuto Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC) è previsto dall'articolo 30 comma 2, il quale viene così definito: «...I soggetti di cui al comma precedente (i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale), in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico...». Questo vincolo, quindi, impone ai soggetti menzionati nel suddetto articolo di accettare tutti i provvedimenti emessi nei loro confronti da parte degli organismi giudicanti della Federazione di appartenenza in ragione proprio dell'affiliazione attraverso il tesseramento. Di conseguenza, ogni violazione o condotta tendente ad eludere tale obbligo determina l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Ancor prima della normativa federale, comunque, la legge n. 91/1981 nelle sue disposizioni aveva regolamentato il lavoro sportivo professionistico, intervenendo non soltanto in merito agli aspetti del rapporto sostanziale bensì disciplinando anche i profili processuali riguardanti le controversie tra atleti e società sportive. Infatti, tale normativa prescriveva espressamente l'inserimento di specifiche clausole compromissorie nei contratti collettivi di lavoro sportivo che prevedevano la possibilità, data alle parti, di deferire ad un collegio arbitrale la risoluzione delle controversie riguardanti l'attuazione del contratto di lavoro. La stessa clausola doveva contenere anche l'indicazione della nomina degli arbitri, il loro numero e le modalità di scelta. Quindi, le Federazioni Sportive Nazionali (di seguito FSN), sulla base di tale normativa, hanno la facoltà (e non l'obbligo) di inserire tale clausola compromissoria negli accordi collettivi. Quest'ultima deve essere distinta dal c.d. vincolo di giustizia cioè l'obbligo statutario per tutti i tesserati di rivolgersi esclusivamente agli organi della giustizia federali previsti all'interno di ogni Federazione Sportiva.

In relazione all'arbitrato sportivo ed alla clausola compromissoria, peraltro, secondo i principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali non possono essere applicati gli articoli 1341² e 1342 c.c. (che disciplinano le clausole

² Cass. Sez. Lavoro, 1 agosto 2003, n. 11751: «...non rileva l'eventuale mancanza di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. in quanto l'efficacia della clausola compromissoria non discende dall'attuazione di condizioni generali di contratto predisposte da una delle parti ma dall'adesione di entrambi i contraenti all'organizzazione sportiva ed alla conseguenziale applicazione del vincolo che ne nasce...».

vessorie)³ per una serie di ordini di motivi:

1. nei rapporti con gli affiliati manca tale specifica approvazione sorgendo l'obbligo del ricorso all'arbitrato con la semplice apposizione della firma al modulo di tesseramento;
2. nel caso di statuti di associazione o enti collettivi non siano di fronte a condizioni generali di contratto redatte da uno dei contraenti ma dall'adesione delle parti ad un'organizzazione sportiva ed all'attuazione dei vincoli conseguenti;
3. non si è in presenza di alcuna contrapposizione di interessi essendo, piuttosto, nel campo dei rapporti di collaborazione.⁴

Quindi, per la validità e l'efficacia della clausola compromissoria non è necessaria la specifica approvazione per iscritto quando il contratto – tipo in cui è prevista sia stato elaborato dalle contrapposte associazioni di categoria, quale è appunto il caso dei contraenti ex art. 4 della legge n. 91 del 1981.⁵

Andando ad analizzare le clausole compromissorie previste nei contratti collettivi stipulati tra le Leghe di rappresentanza delle società, il sindacato degli atleti Associazione Italiana Calciatori (di seguito AIC) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC) si evince il costante ricorso all'introduzione della clausola compromissoria stessa in ragione della manifestazione dell'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo rispetto a quello statale. Proprio il sistema dell'arbitrato sportivo costituisce espressione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita dell'ordinamento sportivo ed è stato riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale che il fondamento di ogni arbitrato deve rinvenirsi nella libertà di scelta delle parti.⁶ In tale senso, quando l'arbitrato costituisce un mero atto derivante dalla libera volontà delle parti, come nell'arbitrato sportivo, non si pone in contrasto con il principio di unicità e statualità della giurisdizione.⁷

In conclusione, in relazione agli altri settori del mondo dello sport tra i quali anche e soprattutto quello dilettantistico, si deve tener conto che, non essendo molti di questi sottoposti alla normativa del lavoro sportivo, non sono previste norme che dispongono l'istituzione dell'arbitrato sportivo per la risoluzione delle controversie tra le parti.⁸

³ Cass. Civ., Sez. I, 9 aprile 1993, n. 4351 stabilisce: «...l'efficacia della clausola compromissoria contenuta nello Statuto o nel regolamento dell'organismo sociale nel quale il soggetto entri a far parte non deve rivestire mai sembianze della clausola vessatoria subordinata alla specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c...».

⁴ L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2009.

⁵ G. PELOSI, *L'arbitrato tra società e sportivi professionisti nell'ambito della FIGC*, in M. Colucci (a cura di), *Lo sport ed il diritto*, JOVENE editore, Napoli, 2004.

⁶ Corte Cost., Sent. 14 luglio 1977 n. 127, in *La tutela esclusivamente risarcitoria contro i provvedimenti sanzionatori del Coni e delle Federazioni* di Alessandro E. Basilico.

⁷ M. GRASSANI, *Dizionario giuridico dello Sport dalla A alla Z*, Bradipo Libri, Torino, 2008, 92-93.

⁸ Ad esempio: Art. 20 Statuto Federazione Italiana Pallavolo (di seguito FIPAV): non sono previste norme relative alla clausola compromissoria o all'arbitrato irrituale ai sensi e per gli effetti della Legge 91/1981 atteso che la pallavolo non è una disciplina professionistica.

L'art. 42 dello Statuto della Federciclismo, rubricato «Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. *L'arbitrato nel lavoro sportivo: struttura, procedura ed effetti dell'arbitrato nel rapporto tra le parti*

L'arbitrato è un procedimento giurisdizionale che costituisce lo strumento alternativo alla via ordinaria attraverso il quale, nell'ambito dello sport professionistico, è possibile arrivare alla soluzione delle controversie tra società ed atleti aventi ad oggetto il contratto di lavoro subordinato sportivo.⁹

Pertanto, per espressa previsione normativa e legislativa,¹⁰ è precostituita la possibilità data alle parti di ricorrere all'arbitrato quale strumento giurisdizionale e, dal punto di vista strutturale, elemento costitutivo di qualsiasi procedura arbitrale comunemente intesa è la terzietà ed indipendenza funzionale, oltre che personale, dei componenti del collegio arbitrale nominato.¹¹ Infatti, non potrà essere chiamato a dirimere la controversia un ente collegato alla Federazione.

Altro elemento tipico della procedura è il carattere negoziale dell'accordo con cui le parti rimettono agli arbitri la soluzione della controversia. Tale manifestazione di volontà, di far giudicare la controversia ad un soggetto terzo ed imparziale facente parte dell'ordinamento sportivo, si ritrova nel contratto associativo

– Il Collegio Arbitrale», prevede che gli affiliati alla Federazione si impegnino a non adire la giustizia ordinaria per la risoluzione di qualsivoglia controversia connessa all'attività espletata all'interno della Federazione, salvo deroga esplicita da parte del Consiglio Federale, che deve concederla entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il relativo Collegio Arbitrale è definito l'organo competente alla risoluzione di tutte le controversie di qualsivoglia specie e natura insorte fra tesserati, affiliati e soci della FCI inerenti all'attività sportiva od associativa e non rientranti nella competenza ordinaria degli organi di giustizia federali.

Lo Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro è invece più specifico per quanto riguarda l'arbitrato del lavoro sportivo. L'art. 40 dello Statuto, denominato laconicamente clausola compromissoria, prevede al co. 3 che tutte le controversie tra società professionistiche e sportivi professionisti, sono devolute alla esclusiva competenza dei Collegi Arbitrali nominati ai sensi della clausola compromissoria prevista nel contratto di lavoro stipulato ai sensi della legge 23 marzo 1981 n. 91.

La Federazione Italiana Rugby all'art. 51 dello Statuto, denominato Vincolo di giustizia e clausola compromissoria, prevede, l'obbligo per gli affiliati e i tesserati di rivolgersi agli organi di giustizia sportiva, le cui decisioni hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Lo statuto della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, prevede all'art. 53, rubricato Vincolo di giustizia, la definitività di tutti i provvedimenti adottati dagli organi della Federazione. Lo stesso articolo prevede che le parti si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie, che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e ss. del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza del giudice amministrativo, nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia.

⁹ Art. 4, Legge 23 marzo 1981 n. 91: «...Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli...».

¹⁰ CONI, Deliberazione n. 1412 del 19 giugno 2010, Principi di Giustizia Sportiva.

¹¹ L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2009.

che esprime l'adesione del tesserato e l'affiliazione della società alla Federazione di appartenenza attraverso il riconoscimento e l'accettazione del relativo Statuto. Tale vincolo permane fino a quando risulta in vigore l'affiliazione ed il tesseramento e, venuto meno il vincolo associativo, di conseguenza viene meno anche l'assoggettamento agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del negozio associativo.

L'ambito oggettivo di intervento dei collegi arbitrali si caratterizza per una competenza residuale ossia vi rientrano quelle materia che non sono di competenza degli organi di giustizia sportiva.¹² Quindi, tenuto conto delle diverse tipologie di controversie di ordine tecnico, disciplinare, amministrativo ed economico si può affermare che non rientrano nella competenza dell'arbitrato ne le materie disciplinari riguardanti provvedimenti autoritativi della Federazione ne quelle tecniche aventi ad oggetto il risultato di una gara. Tali procedimenti non possono rientrare nelle competenze dei collegi arbitrali in ragione della circostanza che una parte in causa è la stessa Federazione e tali materie sono lasciate nella competenza degli organi di giustizia sportiva. Al contrario, nei casi di situazioni giuridiche soggettive connesse con controversie aventi valore economico le parti possono rimettere la risoluzione delle stesse ai collegi arbitrali trattandosi di diritti che rientrano nella categoria dei diritti c.d. disponibili ovvero di cui si può liberamente disporre nell'esercizio dell'autonomia privata. Non a caso, nell'accordo collettivo tra le Leghe di rappresentanza delle società ed il sindacato dei calciatori è prevista la predisposizione di un contratto – tipo che richiama all'arbitrato per la risoluzione delle controversie con la predisposizione di un Regolamento che disciplina le procedure del collegio arbitrale, documento direttamente annesso all'accordo collettivo stesso.¹³

In merito, poi, alla qualificazione dell'arbitrato sportivo si deve partire dalla distinzione tra rituale ed irrituale.¹⁴ Circa il primo, infatti, la questione proposta all'organo giudicante viene risolta attraverso un provvedimento da parte del giudice ordinario che può essere paragonabile ad una vera e propria sentenza dotata di efficacia esecutiva nell'ordinamento statale. Mentre, riguardo all'arbitrato irrituale, l'arbitro o gli arbitri sono considerati come meri mediatori che non pongono in essere alcun atto giudiziale bensì di natura negoziale e definito lodo. Quest'ultimo potrà essere impugnato solo per motivi di nullità ed annullabilità. Sulla base di tali considerazioni, l'arbitrato sportivo è qualificato come irrituale fondato sulle norme contenute nell'accordo collettivo e nel contratto individuale di riferimento. Inoltre, a conferma della qualifica irrituale dell'arbitrato nel rapporto di lavoro sportivo, si deve riprendere anche quanto disposto dalla giurisprudenza in materia con la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Lavoro n. 2889 del 6 aprile 1990 la quale aveva affermato che: «...in tema di rapporto di lavoro tra società e tesserati della FIGC la devoluzione della controversia al Collegio arbitrale costituito a norma dell'art. 4 della legge 91/1981 comporta un arbitrato irrituale...risolvendosi con una pronuncia vincolante tra le parti emessa

¹² M. ROSATI, *Istituzioni di diritto sportivo*, Perugia, 1999.

¹³ W. BIGIAMI, *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, UTET, Torino, 2009.

¹⁴ Cfr. ENCICLOPEDIA LEGALE, SELEZIONE DAL READER'S DIGEST, Milano, 2010.

*secondo equità in un'unica istanza non impugnabile...».*¹⁵

Quella della specificità del lodo arbitrale sportivo, quale decisione finale del procedimento, è una questione che oggi sconta una presa di posizione netta da parte del giudice amministrativo. Infatti, il Consiglio di Stato, a proposito del controllo del lodo quale provvedimento finale dell'iter procedurale segnato dall'ordinamento sportivo, ha deciso, a partire dalla sentenza n. 5025 del 2004, che quel provvedimento non è un vero e proprio lodo arbitrale, ma piuttosto è atto amministrativo, e quindi riconducibile alle federazioni e al CONI. Si tratta, insomma, di attività amministrativa in forma arbitrale, anch'essa soggetta allo scrutinio del giudice.¹⁶ In termini condivisibili, quindi, il lodo arbitrale nel rapporto sportivo vale come provvedimento di natura privata e negoziale, riferibile direttamente alle parti e, come sopra accennato, con immediata esecuzione e non impugnabile. Tuttavia, si deve considerare come l'ordinamento statutale (art. 412 quater c.p.c.) consente l'impugnazione del lodo dinanzi al Tribunale del Lavoro, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione. Il Tribunale competente è quello del luogo dove ha sede il Collegio Arbitrale che si è pronunciato. Tale giudizio di impugnazione, però, ha natura rescindente in quanto il gravame può avere ad oggetto solo la validità, inefficacia, nullità ed annullabilità del lodo stesso per violazione delle norme inderogabili di legge o di contratto per vizi del negozio giuridico dovuti ad errore, violenza o dolo con conseguente rimessione delle parti nel nuovo arbitrato irrituale.¹⁷

2. Collegi Arbitrali nell'ambito della FIGC

Dopo aver trattato la materia dell'arbitrato nel lavoro sportivo in generale, ci occupiamo di questo istituto collegandolo in particolar modo ai rapporti sorgenti tra gli affiliati e tesserati facenti parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Secondo quanto disposto dalla L. n. 91/1981 all'art. 4, come sopra esposto, i tesserati stipulano con le società contratti - tipo che, conformemente agli Accordi Collettivi che le associazioni di categoria (Associazione Italiana Calciatori e Associazione Italiana Allenatori Calcio) sottoscrivono con le Leghe professionistiche (Lega Nazionale Professionisti A - B e Lega Pro), i quali appunto prevedono l'arbitrato quale metodo di risoluzione delle controversie.

Per quanto concerne la procedura arbitrale, vanno sottolineati alcuni primari elementi di novità introdotti con il nuovo Accordo Collettivo e con il nuovo Regolamento del Collegio Arbitrale per la serie A e B; mentre, ad oggi, il Regolamento per la Lega Pro rimane sempre lo stesso.¹⁸

Preliminarmente, l'arbitrato si svolge presso le due Leghe professionistiche:

¹⁵ M. COLUCCI, *Lo Sport ed il diritto*, Jovene editore, Napoli, 2004.

¹⁶ T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo, teoria e prassi, Studi in onore di Marcello Foschini*, convegno: Giustizia sportiva e risoluzione arbitrale delle controversie nell'ordinamento italiano e internazionale, svoltosi a Palermo il 20 e 21 novembre 2009; convegno: Il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport: aspetti processuali e sostanziali, svoltosi a Parma il 12 febbraio 2010.

¹⁷ M. GRASSANI, *Dizionario giuridico dello Sport dalla A alla Z*, Bradipo Libri, Torino, 2008, 40-41.

¹⁸ Detti Regolamenti sono previsti nel sito dell'AIC: www.assocalciatori.it.

a Milano per quanto riguarda la Lega Nazionale Professionisti A (fino al valore di euro cinquantamila la sede stabilita è Roma) - B e a Firenze per la Lega Pro. Le Leghe, in accordo con l'associazione di categoria, forniscono oltre che le sedi dove svolgere le riunioni anche il servizio di segreteria attivo tutto l'anno che si occupa di rubricare i procedimenti nonché di fornire assistenza al Collegio durante le relative riunioni.¹⁹

Per individuare il collegio competente si guarda alla serie di appartenenza della società al momento della proposizione della domanda. Il criterio che vincola la determinazione dell'organo competente alla situazione esistente alla data di proposizione del ricorso è affermato anche nell'ipotesi di retrocessione della società o della perdita della qualifica di professionista da parte del calciatore.

Il presupposto fondamentale per l'accesso alla tutela attraverso il collegio arbitrale è che entrambe le parti risultino legate all'ordinamento sportivo e, dunque, che per le società si sia costituito il rapporto di affiliazione e che i calciatori siano regolarmente tesserati. Se il ricorso è introdotto da soggetto che non sia tesserato o da società non affiliata, esso è inammissibile; se nel corso del procedimento questo presupposto viene a mancare, il ricorso diviene improcedibile ed, in entrambe le ipotesi, il vizio è rilevabile d'ufficio.²⁰ Il problema della procedibilità riguarda soprattutto i casi di fallimento di società sportiva e la soluzione più rigorosa si basa sull'impossibilità di far valere diritti in sede diversa da quella fallimentare. Anche se, in questi ultimi casi, il problema stesso viene superato attraverso il provvedimento di revoca dell'affiliazione che la FIGC dispone a seguito del fallimento.

Le modalità di costituzione dei rapporti tra società e calciatori sono indicate dalle Norme Organizzative Interne della FIGC (di seguito NOIF) negli articoli 91 e seguenti i quali dispongono che i contratti debbano essere conformi a quelli «tipo» previsti dagli accordi collettivi, e ammette accordi in deroga che siano però redatti per iscritto e depositati presso la Lega competente rispettando i termini. Quindi, i rapporti riconosciuti si costituiscono con forma scritta *ad substantiam* e devono essere per di più approvati dalle Leghe. In difetto, i diritti che da tali relazioni scaturiscono non sono tutelabili di fronte agli arbitri ma restano tutelabili di fronte al giudice ordinario, dal momento che il vincolo di giustizia non vale per le azioni fondate su accordi non riconosciuti dall'ordinamento calcistico, ma valgono per quello statale.²¹

I Collegi conoscono, quindi, sia riguardo all'esecuzione del contratto e relativi vizi che possono incidere sull'attribuzione dello status di affiliato o tesserato e di pagamenti, sia riguardo al rispetto degli impegni contrattuali, come ad esempio le controversie fra sostituto d'imposta e sostituito, sulla legittimità delle ritenute d'acconto, su altri vizi come dolo o violenza morale.

¹⁹ M. VESCOVI, *Le clause compromissorie nei contratti collettivi di lavoro*, in *Riv. Giustizia Sportiva*, n. 2, 2008.

²⁰ L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2009.

²¹ P. AMATO, *Profili di diritto sindacale e contrattazione collettiva*, in L. Musumarra e E. Crocetti Bernardi (a cura di) *Il Rapporto di lavoro sportivo*, Expert Edizioni, Forlì, 2007.

Dal punto di vista procedimentale, poi, il Regolamento arbitrale prevede due diversi tipi di procedimento: il procedimento ordinario e quello d'urgenza. Il procedimento ordinario viene introdotto con un ricorso (atto introduttivo), sottoscritto dal ricorrente medesimo o, per prassi del collegio, anche dal suo difensore munito di procura alle liti. Il ricorso contiene l'esposizione delle proprie richieste e della materia del contendere e, a pena dell'improcedibilità del ricorso stesso, la nomina dell'arbitro prescelto tra i nominativi compresi nelle liste, e l'esperimento, ove previsto, dei ricorsi contemplati dagli statuti e regolamenti delle Federazioni, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva. Il ricorso deve essere inviato con raccomandata con avviso di ricevimento sia al Collegio Arbitrale presso la Lega di competenza, che alla controparte. Ricevuto il ricorso, la Segreteria presso la Lega provvede a rubricarlo assegnandogli un numero. La scelta e la nomina dei collegi avvengono come segue: all'inizio della stagione sportiva le Leghe e le associazioni di categoria depositano la lista dei soggetti legittimati ad essere nominati arbitri di parte; l'inserimento vale per quella stagione e può essere confermato o revocato, senza alcuna giustificazione. I Collegi, come abbiamo già esposto, sono formati da tre membri, di cui due designati da ciascuna parte, scelti fra i soggetti inclusi nelle liste, mentre il terzo, con funzione di Presidente, è scelto tra le persone inserite in un altro elenco depositato presso la FIGC, preventivamente concordato dalle parti firmatarie dell'accordo collettivo ed è officiato, per quella particolare decisione, a mezzo di sorteggio effettuato dalla Segreteria.

L'arbitro unico è invece scelto su accordo delle parti.

Gli arbitri designati, sia Collegio che arbitro unico, devono far pervenire alla Segreteria, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della nomina, la loro accettazione, insieme alla formale attestazione di autonomia, imparzialità e indipendenza. Nel frattempo, la parte contro la quale è stato proposto il ricorso, entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso, deve comunicare alla Lega e al ricorrente la designazione del proprio arbitro, la memoria difensiva in cui prende le difese in relazione alle domande di controparte e i documenti che intende produrre. Se la parte resistente non provvede a nominare il proprio arbitro, vi provvede in surroga il Presidente della Lega competente o quello dell'AIC; lo stesso anche se la parte istante o entrambe le parti non designano gli arbitri di rispettiva competenza.

Comunque, la nomina è effettuata direttamente dalla parte, senza mediazione e tale nomina risulta essere un atto negoziale di integrazione della clausola compromissoria che deve essere fatto personalmente dalle parti.

Come anticipato nei paragrafi precedenti, un requisito fondamentale dell'arbitrato è l'imparzialità degli arbitri nonché i requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza degli stessi, pena la loro sospensione e revocazione. Anche se la nozione di imparzialità deve essere avluta attentamente in ragione del fatto che i Collegi stessi sono formati da più arbitri e quelli scelti da ciascuna parte tendono a mostrare una certa propensione a favore delle ragioni del proprio mandante. Inoltre, gli arbitri rispondono della loro opera sia sul piano penale, che patrimoniale e civile.

Una volta costituito il Collegio Arbitrale, si sviluppa la fase procedimentale vera e propria dell'arbitrato. Infatti, il Presidente fissa la data della riunione per l'audizione delle parti. La data della riunione viene comunicata dalla Segreteria e le parti possono far pervenire ulteriori memorie e documenti al collegio prima della data fissata per la riunione. Successivamente, durante la riunione, il Collegio esperisce preventivamente un tentativo di conciliazione. Infatti, è prevista una regolare mediazione tra le parti al fine di valutare la possibilità che le stesse arrivino ad una conclusione precedentemente lo svolgimento dell'intero iter procedimentale/arbitrale. Qualora, comunque, la conciliazione abbia esito positivo, viene riprodotto il contenuto a verbale che, sottoscritto dalle parti stesse o dai loro rappresentanti e dal Presidente del Collegio Arbitrale, è vincolante tra le parti stesse ed immediatamente esecutivo. Mentre, nel caso in cui il tentativo di conciliazione dia esito negativo, il Collegio decide se deliberare immediatamente nel merito, qualora i documenti apportati siano sufficienti, o procedere alla fase istruttoria che sarà descritta in seguito.

Terminata la fase istruttoria e di discussione delle parti presenti nella riunione di trattazione del procedimento, il Collegio emette il lodo che può essere formato anche a maggioranza senza menzione dell'arbitro dissenziente così come disciplinato dal codice di rito. Da ricordare che la motivazione è qualità obbligatoria per la validità ed efficacia del lodo e appartiene ad uno di quei requisiti in assenza dei quali sorgerebbe causa di nullità del lodo medesimo.²²

Per quanto concerne il procedimento d'urgenza, quest'ultimo tratta determinate materie ed i regolamenti di funzionamento dei Collegi Arbitrali richiamano espressamente gli articoli dell'Accordo Collettivo di riferimento. Ad ogni modo, si richiede l'applicazione di tale procedura particolarmente nei casi di applicazioni di multe da parte della società ai propri tesserati; l'esclusione dagli allenamenti disposta direttamente dalla società oppure anche la riduzione della retribuzione. Quindi, come si può evidenziare, si applica in ragione di provvedimenti unilaterali della società verso il calciatore.

3. *Il regolamento del Collegio Arbitrale previsto nel nuovo Accordo Collettivo AIC-LNP-FIGC: struttura, competenze, sede e lodi*

Dopo aver analizzato la figura dei Collegi Arbitrali nel loro insieme e nei loro aspetti comuni, andiamo a trattare i singoli Regolamenti di funzionamento previsti dagli Accordi Collettivi in ragione della specifica categoria.

Partiamo, quindi, dalla Serie A e dall'Accordo Collettivo stipulato tra Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito LNPA), il sindacato dei calciatori AIC e la Federcalcio. Il relativo Regolamento è stato sottoscritto dalle parti in data 23 marzo 2012 e, quindi, successivamente alla data di stipula dell'Accordo Collettivo di base (5 settembre 2011).²³ Questo in ragione delle diverse richieste che ciascuna

²² L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2009.

²³ Lo siglano per la Federazione Italiana Giuoco Calcio il Pres. Dott. Abete; per la L.N.P.A. il Pres. Beretta e per l'AIC il neo Pres. Damiano Tommasi.

parte in oggetto voleva vedersi riconoscere a proprio favore.

Esso si costituisce di nove articoli e la prima parte del documento richiama esplicitamente la costituzione e le funzioni del Collegio Arbitrale il quale è costituito in ragione dell'Accordo Collettivo di riferimento e di una serie di norme non solo dell'ordinamento sportivo bensì anche di quello statale.²⁴ Le parti hanno la possibilità, proprio in relazione alla loro libertà di scelta richiamata nei paragrafi precedenti, di sostituire il Collegio con un Arbitro unico purchè ci sia un comune accordo. Fermo restando che, comunque, in caso di Collegio i componenti sono in numero di tre, due dei quali nominati dalle parti all'atto della domanda e della relativa risposta.²⁵ Il terzo membro è il Presidente nominato su accordo tra le stesse. Il Collegio può costituirsi solo con l'accettazione di tutti i membri e l'avvenuta costituzione deve essere comunicata alle parti interessate.²⁶ In tale regolamento si richiama spesso la normativa disposta per il diritto procedurale civile e le disposizioni del Titolo VIII dell'Arbitrato presenti nel relativo Codice.²⁷

Nel quinto comma dell'art. 1 del Regolamento stesso si evidenzia la irrivalenza del lodo emesso al termine del procedimento sulla base di quanto previsto dal codice di procedura civile.

Per i soli procedimenti aventi un valore complessivo fino ad euro cinquantamila il Collegio Arbitrale ha sede in Roma mentre per tutte gli altri procedimenti con valore superiore alla somma sopra indicata la sede rimane quella di Milano.

In relazione al ruolo e la funzione degli arbitri nominati, questi ultimi devono sottostare a degli specifici doveri espressamente previsti dal regolamento. Infatti, assumono l'obbligo di mantenere assolutamente riservata qualsiasi notizia o informazione inerente le controversie, gli argomenti trattati e le parti, nonché di astenersi dall'accettazione o dalla prosecuzione dell'incarico qualora sussistano ragioni, derivanti da qualsiasi legame soggettivo, oggettivo, lavorativo o professionale con una delle Parti o loro difensori, che incidano sulla loro indipendenza o imparzialità ovvero sia accertata la violazione, anche in altri arbitrati, degli obblighi posti a loro carico dal Regolamento e, in ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 51 codice di procedura civile. Oltre all'istituto dell'astensione è anche previsto quello della ricsuzione che deve essere proposta dalle parti sulla base dell'articolo 815 del medesimo codice.

Per di più, è stato esplicitamente predisposto un Codice deontologico dei componenti dei collegi arbitrali. L'Arbitro che accetta l'incarico si obbliga a svolgerlo nel rispetto del Regolamento e deve:

- a) essere certo di poter assolvere il compito con la competenza richiesta secondo la sua personale qualificazione professionale in ambito giuslavoristico e sportivo;

²⁴ Art. 806 comma 2 c.p.c.; art. 4 comma 5 L. 91/1981; art. 3 comma 1 L. 280/2003.

²⁵ Per «Domanda» si intende l'atto introduttivo del procedimento arbitrale mentre per «Risposta» il primo atto difensivo con il quale si costituisce il procedimento arbitrale.

²⁶ Art. 2 detto Regolamento.

²⁷ Art. 1 comma 1 e 5; art. 2 comma 3; art. 3 comma 3.

- b) essere certo di poter assolvere il compito con l'indispensabile imparzialità insita nella funzione;
- c) essere e rimanere indipendente per tutto il corso della procedura, salvaguardando il suo ruolo da qualunque pressione esterna diretta o indiretta, e quindi: non avere alcuna relazione con le parti o i loro difensori, che incida sulla sua indipendenza ed imparzialità; non avere alcun interesse personale o economico, diretto od indiretto, relativo all'oggetto della controversia; non aver alcun pregiudizio nei confronti della materia del contendere che incida sulla sua imparzialità; se una o più di tali situazioni sopravvengono nel corso del procedimento, l'arbitro ha l'obbligo di dichiararle e di astenersi;
- d) non far intendere nel corso della procedura, e particolarmente nel momento dei tentativi di conciliazione, di aver già raggiunto un giudizio, personale o collegiale, sull'esito del procedimento;
- e) evitare, durante il procedimento, ogni comunicazione unilaterale con le parti o i loro difensori, fatta eccezione per le comunicazioni necessarie alla procedura da indirizzarsi comunque a tutte le Parti della controversia;
- f) astenersi dal dare individualmente alle parti, direttamente o indirettamente, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza del collegio arbitrale quale organo unitario;
- g) evitare di rilasciare, prima, dopo e durante la procedura, interviste o dichiarazioni alla stampa che abbiano ad oggetto qualsiasi aspetto del procedimento o della controversia.

Questi sono dei doveri specifici a cui gli arbitri devono attenersi al fine di non determinare delle forme di incompatibilità con l'accettazione dell'incarico. Anche in ragione del fatto che nell'articolo 7 sono indicati i compensi degli stessi e le spese per affrontare il procedimento. Appare importante evidenziare il principio secondo cui il Collegio Arbitrale non può subordinare la prosecuzione della procedura al versamento delle anticipazioni dalle parti stesse.

Nel procedimento ordinario, le regole procedurali ed istruttorie sono determinate dal collegio, liberamente, fermo restando il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa. Il procedimento deve concludersi con la deliberazione del lodo che deve intervenire nel termine di sessanta giorni dalla costituzione e tale termine può essere prorogato ma di ulteriori trenta giorni.

Al contrario, il procedimento accelerato si fonda sulla presentazione di istanza di parte e può essere richiesto solo per i procedimenti riguardanti le seguenti materie:

1. l'impugnazione delle multe irrogate direttamente dalle Società;
2. l'irrogazione di multa di importo superiore al 5% di un dodicesimo della retribuzione fissa annua lorda;
3. l'esclusione temporanea dagli allenamenti disposta direttamente dalle Società;
4. il procedimento di riduzione della retribuzione;
5. ogni altra controversia nella quale il CA, su istanza di parte, ravvisi discrezionalmente la sussistenza del pericolo di un grave pregiudizio, di una

o di entrambe le parti, nel tempo necessario allo svolgimento del Procedimento ordinario.

Circa la trattazione delle prove portate in giudizio attraverso la domanda e risposta dalle parti stesse, queste sono liberamente valutate fermo restando che nel procedimento si applicano, in primo luogo, le norme del Regolamento e, sussidiariamente, quelle del codice di procedura civile e quelle delle altre leggi dello Stato, in quanto ritenute compatibili con la natura irrituale del procedimento e dell'emanando lodo e senza che, dall'applicazione delle stesse possa, mai derivare una diversa interpretazione della volontà delle parti che intendono risolvere la vertenza insorta con amichevoli compositori.

Il lodo, come anticipato nei paragrafi precedenti, ha immediata efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua consegna.

4. *Il regolamento del Collegio Arbitrale previsto nel nuovo Accordo Collettivo AIC-LNPB-FIGC: struttura, competenze, sede e lodi*

Rispetto al Regolamento previsto per la Serie A, il documento che disciplina l'attività del Collegio Arbitrale per la Serie B apre con l'indicazione della sede ovvero quella della Lega di appartenenza a Milano.²⁸

E' un insieme di dodici articoli più quattro allegati, tra cui il codice deontologico per gli arbitri, il testo della dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità; la tabella dei diritti amministrativi e la tabella degli onorari.

Preliminarmente, prevede una chiusura ermeneutica delle proprie disposizioni andando a stabilire che tutte le controversie relative ai tesserati per le società di Lega A o Lega Pro sono risolte dai collegi arbitrali previsti nei relativi accordi economici.²⁹

Inoltre, specifica espressamente quelli che sono i compiti della Segreteria la quale deve tener conto della parte amministrativa, di cancelleria, e segretariato necessarie per lo svolgimento dell'attività del Collegio.³⁰

²⁸ Sottoscritto tra le parti a Milano in data 08/12/2011 ed entrato in vigore in pari data.

²⁹ Art. 1 comma 3 Regolamento di funzionamento del Collegio Arbitrale per la Serie B.

³⁰ Art. 2 commi 1 e 2: La Segreteria svolge tutti i compiti di amministrazione, cancelleria e segretariato necessari in relazione ai procedimenti previsti nel presente Regolamento. In particolare, la Segreteria:

- a) riceve gli atti e i documenti delle parti, dando atto ove necessario dell'avvenuta ricezione;
- b) cura la redazione e l'aggiornamento dell'elenco dei Presidenti (di seguito definito);
- c) conserva la documentazione ricevuta e predispone e archivia i fascicoli d'ufficio;
- d) trasmette atti e documenti, secondo necessità, agli Arbitri, ai Presidenti e alle parti;
- e) assiste il CA nella organizzazione delle riunioni e dei procedimenti, provvedendo alla redazione di ogni relativo verbale;
- f) tiene i contatti con le parti dei procedimenti e con i loro difensori;
- g) cura la consegna o la trasmissione dei verbali delle sessioni, dei verbali di conciliazione e dei lodi alle parti interessate;
- h) mantiene la custodia degli atti, in qualsiasi formato e supporto, fino a tre anni dalla conclusione del procedimento;
- i) certifica, su istanza di parte, la conformità agli originali di copie di atti, verbali, lodi e documenti;

Altra specifica indicazione è quella riguardante la nomina degli arbitri i quali dovranno essere scelti tra gli Avvocati iscritti al relativo Albo professionale o tra magistrati non più in attività. Inoltre, coloro che sono inseriti nell'Elenco dei Presidenti, hanno delle forme di incompatibilità prestabilite tra le quali:

- a) non possono essere nominati per lo svolgimento delle funzioni proprie di Arbitro di parte;
- b) non possono ricevere incarichi professionali dall'AIC, AIAC, ADISE, AIPAC o dalle Leghe o dalla FIGC;
- c) non possono far parte di altri Collegi e/o Organi di giustizia sportiva della FIGC o delle Leghe;
- d) non possono svolgere l'attività di difensori nei procedimenti avanti al collegi arbitrali.

Le condizioni di incompatibilità di cui *supra sub b) e d)* determinano la cancellazione dall'Elenco e se la condizione d'incompatibilità si verifica nel corso di un procedimento davanti al CA, essa genera l'obbligo di immediata rinuncia al mandato da parte del Presidente, senza che ciò comporti alcuna responsabilità nei confronti delle parti e, in mancanza di rinuncia, è motivo di riconsuazione.

Sono indicate, per nell'articolo 5, anche le cause di nullità del ricorso. Queste sono le seguenti:

- a) se, nel caso di domanda proposta da un calciatore, mancano gli elementi necessari all'identificazione del medesimo;
- b) se, nel caso di domanda proposta da una Società mancano gli elementi necessari all'identificazione della medesima o del suo legale rappresentante;
- c) se manca l'accettazione del regolamento;
- d) se manca o è del tutto insufficiente l'esposizione in linea di fatto della materia della controversia;
- e) se mancano le conclusioni e le domande agli arbitri;
- f) se mancano le sottoscrizioni della persona fisica ricorrente e/o del legale rappresentante della società.

Vengono anche specificate, nel medesimo articolo, le modalità di notifica del ricorso (testo e documenti allegati):

- a) a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo corriere con prova di consegna alla controparte;
- b) con gli stessi mezzi, o, alternativamente, per e-mail o fax, alla Segreteria, trasmettendo a quest'ultima, a riprova dell'avvenuto invio, copia del talloncino della raccomandata o della lettera di vettura contenente il codice di tracciabilità nel caso di spedizione a mezzo corriere, ovvero, nel caso di trasmissione alla Segreteria via e-mail, copia in formato .pdf o formato analogo di tali documenti.

j) ha facoltà di curare, mantenere e aggiornare la raccolta e la pubblicazione periodica dei lodi, elidendo l'indicazione delle parti;

k) consente ai Presidenti di Lega B e A.I.C. la consultazione dei lodi.

La Segreteria svolge inoltre ogni altro compito utile per il corretto ed efficiente funzionamento del Collegio Arbitrale, anche se non espressamente indicati nel presente Regolamento.

In merito alla memoria di costituzione deve essere evidenziato che, qualora questa venga notificata oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della domanda, questa condizione determina la decadenza dalla proposizione di eventuali domande riconvenzionali e dal diritto di dedurre prove testimoniali e/o documentali, salvo provvedimento del collegio di rimessione in termini, giustificato da gravi e comprovati motivi oggettivi. Mentre, se viene proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da notificare entro il termine perentorio di giorni quindici dalla ricezione della memoria di costituzione. Il ricorso, inoltre, è improcedibile qualora sia privo dell'indicazione degli estremi del versamento dei diritti amministrativi di competenza. In tal caso la Segreteria del Collegio informa le parti assegnando un termine, a pena di decadenza, di giorni dieci per l'eventuale regolarizzazione.

Ad ogni modo, tutte le questioni attinenti l'efficacia, la validità, l'ammissibilità della domanda introduttiva o della memoria di costituzione, ove non rilevabili d'ufficio, devono essere oggetto di eccezione di parte, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo utile, e sono risolte dal Collegio.

Qualora, su istanza di parte, contenuta nella domanda introduttiva o nella memoria di costituzione, si richiede l'applicazione del procedimento con rito accelerato i termini previsti sono formalmente ridotti in questo modo:

- a) il termine del deposito della memoria di costituzione è ridotto a 7 giorni (invece che 15 giorni);
- b) il termine di cui alla nomina del Presidente è ridotto a 3 giorni (invece che 7 giorni);
- c) il termine per la comunicazione da parte degli arbitri dell'accettazione è ridotto a 2 giorni (invece che 5 giorni);
- d) il collegio arbitrale accerta preliminarmente se la controversia rientra tra le ipotesi per le quali è espressamente previsto il rito accelerato.

Come detto in precedenza, il lodo è deliberato dal collegio riunito in conferenza personale a maggioranza di voti; è redatto per iscritto in tanti originali quante sono le parti più uno da depositare presso la Segreteria. Esso deve avere i seguenti requisiti:

- a) l'indicazione delle parti, dei loro difensori e del presente Regolamento;
- b) l'indicazione delle domande delle parti;
- c) l'esposizione dei motivi;
- d) il dispositivo;
- e) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo e del modo in cui è stato deliberato;
- f) la decisione sulle spese di difesa, di arbitrato e sull'onere dei costi amministrativi.

Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione e deve essere comunicato alle stesse dalla segreteria entro dieci giorni.

In merito alle spese di difesa sono deliberate dal collegio arbitrale sulla base del principio di soccombenza, della complessità della controversia, della

capacità finanziaria delle parti, in ogni caso sulla base dei minimi previsti dalle tariffe professionali, ove previsti. Le parti, inoltre, sono solidalmente responsabili del pagamento:

- a) degli onorari degli Arbitri e del Presidente;
- b) delle somme dovute agli Arbitri e al Presidente a titolo di rimborso spese;
- c) dei costi amministrativi.

Anche in merito al Regolamento di funzionamento del collegio arbitrale della serie B è previsto un Codice deontologico specifico per gli arbitri che deve essere adeguatamente sottoscritto e rispettato secondo le personali qualificazioni professionali di ciascun incaricato.

5. *Brevi cenni al regolamento del Collegio Arbitrale previsto nell'Accordo Collettivo AIC-LNPC-FIGC*

Riguardo il regolamento di funzionamento del collegio arbitrale per la Lega Pro, con sede a Firenze, questo è costituito da tredici articoli ed, attualmente, è in fase di discussione il rinnovo dell'accordo collettivo tra Lega Pro ed AIC con conseguente modifica anche del medesimo regolamento.

Il regolamento parte con una suddivisione iniziale tra procedura ordinaria (articoli da 1 a 8) e procedura d'urgenza (articoli da 9 a 13).

In merito alla prima fase, nell'articolo 1, sono indicate le materie del contendere rimesse alla decisione del collegio arbitrale ovvero i rapporti regolati dall'accordo collettivo tra le parti interessate.

La segreteria ha il compito specifico di curare la redazione e l'aggiornamento di due registri-protocollo:

- 1) per le opposizioni alle ammonizioni scritte irrogate dalla società per proposte di multa e riduzione compensi;
- 2) per tutti gli altri ricorsi.

Quindi, viene effettuata una prima suddivisione a seconda della materia del contendere.

La parte verso cui viene notificato il ricorso deve, come negli altri casi, rispondere con una memoria difensiva entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di instaurazione del procedimento. Le difese devono essere esposte sulla base dell'oggetto del ricorso.

Esperate le fasi inizialmente previste, il Presidente nomina fissa una data di trattazione del procedimento ed il collegio decide in un'unica istanza sulla base degli atti conformi alle disposizioni regolamentari. I documenti non regolamentari hanno mero valore indicativo ed eccezionalmente possono essere ammesse delle prove testimoniali.

In merito alla procedura d'urgenza questa viene introdotta in ordine a ogni controversia avente ad oggetto un diritto che subirebbe irreparabilmente un pregiudizio nel tempo ed in caso di ritardo nello svolgimento del procedimento. Il ricorso deve essere notificato entro 10 giorni dalla data di accertamento

dell'indrazione regolamentare e la controparte ha 5 giorni per presentare proprie memorie difensive.

Conclusioni

Ad oggi, dalle statistiche AIC risulta che il maggior numero di vertenze rivolte ai collegi arbitrali riguarda un normale recupero crediti per emolumenti non pagati da parte delle società ai calciatori. Infatti, bisogna evidenziare che il termine per farsi riconoscere i propri diritti di natura economica è quello della stagione sportiva successiva rispetto a quando è maturato il diritto, di conseguenza scaduto tale termine i diritti si prescrivono così come disciplinato dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

Altro argomento trattato dai collegi arbitrali è quello di richiesta di reintegrazione nella rosa della prima squadra, dal momento che è così disciplinato dai vari articoli degli Accordi Collettivi di riferimento dove viene riconosciuto il diritto al calciatore di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra.

Una terza tipologia di richieste avanzate dal calciatore è quella connessa all'equo indennizzo. Infatti, il contratto tra atleta e società deve essere depositato presso la Lega competente entro cinque giorni dalla stipula ma, qualora il contratto non abbia ottenuto il già citato visto di esecutività dalla Lega competente, il calciatore potrà proporre ricorso al Collegio Arbitrale chiedendo la liquidazione a proprio favore di un equo indennizzo. A riguardo di tale questione, i collegi hanno ritenuto che l'equo indennizzo non vada assimilato al risarcimento del danno e di volta in volta hanno liquidato differenti importi tenendo tuttavia sempre conto:

- della durata del contratto non ratificato;
- della consistenza dello stesso contratto;
- della sorte del calciatore una volta sciolto il vincolo contrattuale con la società sportiva;
- del comportamento complessivo delle parti nella circostanza.

Ultimamente, i calciatori stanno avanzando anche molti ricorsi per vedersi riconosciuti i rimborsi delle spese mediche a seguito di infortunio. Costantemente, infatti, il calciatore infortunato, in base anche alla difficoltà e all'importanza degli interventi, sceglie di farsi curare di sua iniziativa in strutture private, con costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal servizio sanitario nazionale o preventivati dalla società di appartenenza. In questo caso, la società è tenuta a concorrere con l'atleta per le spese dallo stesso sostenute.

Per quanto riguarda, invece, i ricorsi proposti dalle società, essi riguardano essenzialmente la richiesta di irrogazione di multa o di riduzione dei compensi a seguito di infrazioni disciplinari da parte del giocatore nonché quella riguardante la richiesta di risoluzione del contratto. Si deve ricordare, però, che si consente la risoluzione del contratto o la riduzione del compenso solo in costanza della malattia e/o dell'infortunio; se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del

calciatore sono dipendenti da condotta sregolata o da cause attribuibili a colpa grave di quest'ultimo, la società può applicare immediatamente la risoluzione del contratto e il provvedimento per la massima riduzione dei compensi.

Da ultimo occorre osservare come la gran parte delle controversie di fronte al collegio arbitrale sia proposta con procedura ordinaria, stante il fatto che l'instaurazione del procedimento d'urgenza non è vista di buon occhio dai collegi che rimangono piuttosto rigorosi sulla valutazione dell'esistenza di un grave pregiudizio, al fine di non consentire l'applicazione di una procedura particolare a casi che non presentino i requisiti previsti dal Regolamento.

Ad ogni modo, si fa presente che sulla base di quanto sopra esposto i collegi arbitrali costituiscono dei veri e propri organi di giustizia che determinano, in via amichevole, la risoluzione delle controversie tra soggetti facenti parte dello stesso ordinamento.

Bibliografia

- AMATO P., *Il rapporto di lavoro dello sportivo* in L. Musumarra, E. Crocetti Bernardi, *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Esperta, Forlì, 2007.
- AMATO P. e SARTORI S., *Gli effetti del nuovo AC sul rapporto di lavoro del calciatore professionisti. Primi commenti ed innovazione rispetto al testo 1989/1992*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Vol. II, Fasc. 1, 2006
- BIGIAVI W., *Giurisprudenza Sistematica di diritto civile e commerciale*, Utet Giuridica, Torino, 2010.
- BOSIO N., *Richieste LNPA e AIC* in *Il Calciatore* n. 6, 2011.
- COLANTUONI L., *DIRITTO SPORTIVO*, Giappichelli Editore, Torino, 2009.
- COLUCCI M., *Lo Sport ed il diritto*, Jovene editore, Napoli, 2004.
- ENCICLOPEDIA LEGALE, SELEZIONE DAL READER'S DIGEST, Milano, 2010.
- FROSINI T. E., *L'arbitrato sportivo, teoria e prassi, Studi in onore di Marcello Foschini*, convegno: Giustizia sportiva e risoluzione arbitrale delle controversie nell'ordinamento italiano e internazionale, svoltosi a Palermo il 20 e 21 novembre 2009; convegno: Il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport: aspetti processuali e sostanziali, svoltosi a Parma il 12 febbraio 2010.
- GRASSANI M., *Dizionario giuridico dello Sport dalla A alla Z*, Bradipo Libri, Torino, 2008.
- GRECO A., *Commento al nuovo Accordo Collettivo reperibile on line all'indirizzo web www.giustiziaonline.com* (Settembre 2011)
- IZZO C. G., MERONE A., TORTORA M., *Il Diritto dello Sport*, Utet, Giuridica, Torino, 2010.
- MUSUMARRA L., CROCETTI BERNARDI E., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Esperta, Forlì, 2007.
- NICOLELLA G., *Commento al contratto di lavoro sportivo*, articolo reperibile on line all'indirizzo web www.altalex.com.
- SARTORI S., *Commento al nuovo Accordo collettivo tra AIC e Lega Serie A*, in *Il Calciatore*, n. 7 ottobre 2011.